

membri supplenti, anche non associati, nominati dall'assemblea dei soci che ne designa il Presidente; essi durano in carica tre anni e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del triennio ed alle nuove nomine assembleari e sono rieleggibili.


Possano far parte del Collegio, in soprannumero, una o due persone designate a norma di legge o di particolari convenzioni.

I Revisori dei Conti supplenti sostituiscono quelli effettivi in caso di cessazione di questi ultimi. L'assemblea dei soci provvede comunque a reintegrare il Collegio nell'occasione della convocazione più vicina, ferma la scadenza del Collegio stesso.

Art. 17 – Competenza

Al Collegio dei Revisori dei Conti compete: controllare la gestione finanziaria e patrimoniale accertando il rispetto delle norme di legge e dello statuto, l'ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità, la rispondenza del bilancio alle risultanze contabili; presentare all'assemblea dei soci una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo - contabile ed economico finanziario; provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione od a convocare l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dalla legge il bilancio consuntivo dovrà recare una relazione di controllo sottoscritta almeno da un Revisore iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.



PARTE TERZA - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Disposizioni finali

L'assemblea che delibera lo scioglimento o l'estinzione dell'associazione nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio, ai